

II - IVA

VI. NOVITÀ DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA RELATIVI ALL'ANNO 1997

1.1

Struttura dei modelli

Si avverte che ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Si avverte che non sono più previsti, diversamente dallo scorso anno, gli allegati alle dichiarazioni IVA modelli 11/O, 11/E e 11/P.

Per i dati da dichiarare ai fini dell'IVA è stato previsto un unico modello costituito da:

- un modulo contenente i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta, composto di due fogli (ciascuno fronte-retro): il primo da compilare da tutti i soggetti, il secondo da compilare solo dai soggetti interessati (contribuenti rientranti in particolari settori ovvero che intendano comunicare opzioni o revocche, ecc.);
- un apposito modello da utilizzarsi in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta, approvato, unitamente ai modelli di dichiarazione IVA per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con D.M. 15 gennaio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1998 - Serie generale.

I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare un modulo per ogni contabilità separata, indicando solo sul primo i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VO e VU nonché nella sezione 2 del quadro VA e del quadro VL.

In caso di trasformazioni sostanziali soggettive (in particolare nel caso di successione o trasformazione di comunioni tacite familiari, in ditta individuale a seguito di regolarizzazione) il dichiarante (erede, beneficiario o soggetto risultante dalla trasformazione) deve presentare, oltre al proprio (o ai propri), anche un modulo - o più moduli in caso di contabilità separate ex art. 36 - per ogni altro soggetto partecipante alla trasformazione. I dati complessivi dei versamenti periodici relativi a tutti i soggetti interessati devono essere riportati nello spazio riservato ai versamenti (quadro VH).

1.2

Principali modifiche

Relativamente alle modifiche riguardanti il contenuto dei nuovi moduli, si segnalano le principali variazioni.

Come già accennato, il contribuente deve compilare un modulo per l'indicazione dei dati riguardanti l'attività svolta e la liquidazione dell'IVA relativa all'anno di imposta.

Peraltro, nell'ipotesi di tenuta di più contabilità separate ai sensi dell'art. 36, il contribuente deve compilare tanti moduli quante sono le contabilità tenute, indicando, solo sul primo modulo, i dati riepilogativi contenuti nella sezione 2 dei quadri VA e VL nonché nei quadri VO e VU.

Inoltre, nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, il contribuente dichiarante deve compilare, oltre al proprio modulo, un modulo per ciascun soggetto diverso, contenente i dati relativi al periodo antecedente alla trasformazione (ovvero più moduli per i soggetti che hanno tenuto contabilità separate).

Si segnalano le principali modifiche:

■ Quadro VA (Informazioni e dati relativi all'attività)

Il quadro è stato suddiviso in 2 sezioni: la prima contenente alcuni dati analitici dell'attività svolta, la seconda comprendente alcune informazioni riepilogative riguardanti le attività del soggetto cui si riferisce il modulo.

■ Quadro VL (Liquidazione dell'imposta annuale)

Il quadro contiene 2 sezioni. Analogamente alla sezione 2 del quadro VA, la sezione 2 del quadro VL deve comprendere la somma dei dati relativi a ciascun soggetto.

■ Quadro VM (Contribuenti minimi)

Il quadro, non previsto nell'anno precedente, è stato inserito per la determinazione forfettaria dell'imposta da parte dei contribuenti minimi di cui ai commi da 171 a 176 dell'art. 3 della L. n. 662/1996.

Tali contribuenti sono tenuti alla compilazione, oltre che del quadro VM, anche del quadro VL e del quadro VH.

■ Quadro VO (Opzioni e revocche)

Il quadro - che l'anno scorso veniva presentato come allegato alla dichiarazione - contiene importanti novità sia perché è stato integrato con alcune opzioni (riguardanti, principalmente, i regimi speciali dell'agricoltura, dell'editoria e degli spettacoli) sia perché la disciplina delle opzioni (e delle revocche) ha subito importanti modifiche per effetto del Regolamento emanato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, di attuazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 137, lett. b) della L. n. 662/1996 (collegata alla Finanziaria '97), che ha semplificato in generale le modalità di comunicazione delle opzioni.

■ Quadro VU (Acquisti con il plafond da parte degli esportatori)

Il quadro - che l'anno scorso veniva presentato come allegato alla dichiarazione - è stato ristrutturato per evidenziare meglio l'utilizzo del plafond da parte degli esportatori che hanno applicato il metodo mensile.

1.3

Versamento dell'IVA a debito o richiesta di rimborso dell'IVA a credito

L'IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere versata entro il termine del 25 marzo. Tuttavia le persone fisiche possono differire il versamento del saldo entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario (15 marzo). Pertanto, considerando che il termine iniziale di decorrenza è il 31 marzo 1998, sono dovuti gli interessi indicati nella seguente tabella:

data di pagamento	interessi
dal 31/3 al 30/4	0,50%
dal 1/5 al 31/5	1,00%
dal 1/6 al 15/6	1,50%

Se il versamento viene effettuato tra il 16/6 ed il 15/7 occorre applicare una ulteriore maggiorazione dello 0,50% sull'intero importo da versare, comprensivo cioè dell'imposta dovuta e degli interessi maturati al 15 giugno.

Per la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale si pone in evidenza che è stato predisposto un nuovo modello, da utilizzare in ogni caso. Tale modello - che si compone di una sola facciata - comprende anche il quadro VR, nel quale il contribuente deve specificare (barrando le relative caselle) il presupposto (o i presupposti) di legge che legittimano la richiesta di rimborso dell'IVA. Si sottolinea che la richiesta di rimborso deve essere presentata in ogni caso, sia dalle persone fisiche sia dai soggetti diversi, direttamente al *Concessionario della riscossione* competente anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (e cioè, già a partire dal 1° febbraio 1998) ed anche nell'ipotesi in cui l'eccedenza chiesta a rimborso superi l'importo di 500 milioni di lire (che è il limite attualmente rimborsabile da parte del concessionario). La richiesta di rimborso può essere presentata fino al termine di presentazione della dichiarazione.

V2. AVVERTENZE GENERALI

2.1

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, di norma, tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato *esclusivamente operazioni esenti* di cui all'art. 10, salvo quelli tenuti all'effettuazione delle rettifiche della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis, in caso di acquisti di beni ammortizzabili.

L'esonero non si applica se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993);

- i contribuenti che abbiano effettuato soltanto operazioni esenti e che si siano avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, relativamente alle operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis, a meno che non siano tenuti ad eseguire le predette rettifiche di cui all'art. 19-bis o abbiano registrato operazioni intracomunitarie;
- i produttori agricoli esonerati da adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 4;
- gli esercenti giochi e spettacoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, comma 5, se si sono avvalsi della detrazione forfettaria dell'IVA;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta.

2-2

Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni

■ Fallimento

A norma dell'art. 74 bis, comma 2, i curatori fallimentari devono presentare, in luogo del contribuente, la dichiarazione annuale per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 74-bis, detti soggetti sono altresì tenuti alla presentazione di una apposita dichiarazione IVA, afferente le operazioni effettuate anteriormente alla data di inizio della procedura concorsuale, entro quattro mesi dalla loro nomina. Tale dichiarazione non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da questa apposita dichiarazione (cfr. R.M. 12-7-1995 n. 181/E). Entro lo stesso termine, inoltre, deve essere presentata dai predetti soggetti la dichiarazione IVA, relativa a tutto l'anno precedente, nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo dal 1° gennaio al termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e la relativa dichiarazione non risulti già presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione.

■ Cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art.35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro gli stessi termini previsti per gli altri contribuenti.

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda.

2-3

Modalità di compilazione della dichiarazione

Determinazione dell'imposta

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori, se le ultime 3 cifre superano le 500 lire, e a quelle inferiori in caso contrario.

Tutti i calcoli richiesti dalla dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere a loro volta arrotondati con i medesimi criteri.

Per facilitare la compilazione, negli spazi dove vanno indicati gli importi arrotondati sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

Nei quadri VE e VF sono previste, per le operazioni assoggettate ad IVA, due colonne: la prima per l'indicazione dell'imponibile e la seconda per l'indicazione, in corrispondenza delle singole aliquote, della relativa imposta.

Al riguardo, si precisa che l'imposta da indicare nella seconda colonna deve essere determinata moltiplicando l'imponibile evidenziato nella prima colonna per la rispettiva aliquota o percentuale di compensazione.

Può verificarsi che l'imposta così calcolata non coincida esattamente con quella concretamente applicata ed annotata nei registri IVA.

L'eventuale differenza può derivare da:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art.21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1997 ma relative ad operazioni registrate in anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata nei righi appositamente predisposti nei vari quadri per l'indicazione delle variazioni ed arrotondamenti di imposta.

I contribuenti di cui all'art.22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta:

aliquota 2 %	percentuale 1,95%
aliquota 4 %	percentuale 3,85%
aliquota 8,50%	percentuale 7,85%
aliquota 9 %	percentuale 8,25%
aliquota 10 %	percentuale 9,10%
aliquota 16 %	percentuale 13,80%
aliquota 19 %	percentuale 15,95%
aliquota 20 %	percentuale 16,65%

La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 106, 107,5, 108,5, 109, 110, 116, 119 e

Determinazione degli imponibili per i contribuenti che utilizzano il registro dei corrispettivi

120, in relazione alle diverse aliquote applicate (rispettivamente del 2, 4, 6, 7,5, 8,5, 9, 10, 16, 19 e 20) e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L. 1.000.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondati alle L. 1.000.

Esempi:

1) *Applicazione delle percentuali di scorporo*

Totale dei corrispettivi al 19%	L.	5.618.000
15,95 dei corrispettivi	»	896.071
Imponibile	»	4.721.929
Imponibile arrotondato	»	4.722.000
IVA. (19% di 4.722.000)	»	897.180
Imposta arrotondata	»	897.000

2) *Applicazione del metodo matematico*

Totale dei corrispettivi al 19%	»	5.618.000
Imponibile = $\frac{5.618.000 \times 100}{119}$	»	4.721.008
Imponibile arrotondato	»	4.721.000
IVA. (19% di 4.721.000)	»	896.990
Imposta arrotondata	»	897.000

V3. MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

3.1

Contribuenti con contabilità IVA unificata

I contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, devono compilare il nuovo modulo contenente i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta, composto di due fogli (ciascuno fronte-retro): il primo da compilare da tutti i soggetti, il secondo da compilare (e quindi da presentare) solo dai soggetti interessati (contribuenti rientranti in particolari settori ovvero che intendano comunicare opzioni o revocche ecc.).

3.2

Contribuenti con contabilità separata (art. 36)

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, devono compilare tanti moduli IVA quante sono le contabilità tenute.

In particolare, si precisa:

- che i dati da indicare nella sezione 1 dei quadri VA e VL, nonché nei quadri VE, VF, VG e VM riguardano ogni singola contabilità separata;
- invece i dati da comprendere nelle sezioni 2 dei quadri VA e VL nonché nei restanti quadri VO e VU riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato (per motivi di uniformità di comportamento).

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (mediante opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.

Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. Tuttavia si chiarisce, che nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dall'art.33, è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.

Si segnala che il contribuente che in periodi diversi dell'anno, abbia applicato, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d'imposta (es., regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura) è tenuto alla compilazione di più moduli.

ATTENZIONE Per le nuove modalità di comunicazione delle opzioni introdotte dal Regolamento emanato con D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, di attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 3, comma 137, lett. b) della L. n. 662/1996, vedasi il commento contenuto nel quadro VO.

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i passaggi interni tra attività separate. Pertanto tali passaggi, compresi nel Quadro VE dei singoli moduli in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati, unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili, nel rigo VE26 (con il segno meno già stampato), al fine di ridurre il volume d'affari.

Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (c.d. *ventilazione delle aliquote*), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al rigo VE26.

3.3

Contribuenti con trasformazioni sostanziali soggettive

Trasformazioni di soggetti con contabilità IVA unificata

ATTENZIONE nel caso di trasformazione sostanziali soggettive, nel quadro VH devono essere riportati i dati complessivi dei versamenti periodici relativi a tutti i soggetti interessati, compreso il dichiarante.

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (es. modificazione in ditta individuale, successione ereditaria, ecc.), il contribuente dichiarante deve compilare un modulo per se stesso e un modulo per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione, evidenziando in ogni modulo i dati relativi ad ogni soggetto (in tale ipotesi deve essere compilata, per ciascun modulo, la sezione 2 dei quadri VA e VI).

Tra le ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive si evidenziano, in particolare, i tre seguenti casi:

- erede che prosegue l'attività del contribuente deceduto con una propria partita IVA. In tal caso il dichiarante deve presentare due moduli IVA, uno per l'attività svolta dal soggetto estinto e un altro per quella ad esso imputabile;
- trasformazione di comunione tacita familiare in ditta individuale. In tal caso il contribuente dichiarante deve presentare due moduli IVA, uno relativo alle operazioni effettuate dalla comunione tacita fino alla data della liquidazione periodica antecedente la trasformazione e un altro per l'attività svolta dal dichiarante successivamente alla trasformazione. Peraltro, si sottolinea che nel caso in cui la comunione tacita familiare si trasformi in più ditte individuali, i dati relativi alla comunione devono formare oggetto di un'apposita dichiarazione IVA da presentarsi, in nome e per conto di essa, entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA, da parte di uno dei soggetti risultanti dalla trasformazione. Tali ultimi soggetti presentano, invece, la dichiarazione unificata con l'indicazione dei soli propri dati;
- soggetto che cessa l'attività, chiudendo quindi la partita IVA, e successivamente, nel corso dello stesso anno d'imposta, apre una nuova partita IVA, per svolgere la stessa o un'altra attività.

In tal caso, il soggetto deve indicare nel rigo VH14 la nuova partita e deve compilare due moduli IVA, uno relativo alla prima attività svolta e cessata, indicando nel rigo VA8 la partita IVA chiusa, ed uno per l'attività esercitata nel secondo periodo dell'anno. Si precisa che, in quest'ultimo modulo, non deve essere compilato il rigo VA8

■ Rettifica della detrazione in caso di trasformazioni sostanziali soggettive e modalità di applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla trasformazione

Agli effetti delle rettifiche previste dall'art. 19-bis per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di "trasformazioni sostanziali soggettive", si precisa che tali rettifiche - in capo ai singoli partecipanti alla trasformazione per i quali sono stati compilati i relativi moduli - devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo. Il dichiarante deve operare per i suddetti beni la rettifica rapportandone l'ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella circolare n. 50 del 29-2-1996).

Peraltro, ai fini dell'applicazione dell'IVA nel corso dell'anno successivo alla trasformazione, deve essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta, al quale occorre quindi far riferimento, secondo le disposizioni recate dal D.P.R. n. 633/1972, per l'applicazione delle normative ad esso connesse, quali, ad esempio, lo status di esportatore abituale, l'applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni ecc.

Trasformazioni di soggetti con contabilità separate (art. 36)

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti partecipanti alla trasformazione abbiano tenuto più contabilità separate ai sensi dell'art. 36, possono verificarsi le seguenti ipotesi.

A) Contabilità separate tenute solo dal contribuente dichiarante

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) per se stesso, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, avendo cura di indicare solo sul primo i dati riepilogativi di tutte le attività nei quadri VO, VU nonché nella sezione 2 del quadro VA e del quadro VL;
- 2) per gli altri soggetti, tanti moduli quanti sono gli altri soggetti partecipanti alla trasformazione. In tali moduli devono essere riportati, per ogni soggetto, i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione.

B) Contabilità separate tenute da uno o più degli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (e non dal dichiarante)

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) per se stesso, un modulo contenente l'indicazione dei propri dati;
- 2) per ogni soggetto avente più contabilità separate, tanti moduli quante sono le contabilità tenute, compilando solo su uno di essi la sez. 2 dei quadri VA e VL ed i quadri VO e VU; invece, per ogni soggetto avente contabilità unificata agli effetti dell'IVA, occorre compilare un solo modulo.

C) Contabilità separate tenute sia dal contribuente dichiarante sia da uno o più degli altri soggetti

Il contribuente dichiarante deve utilizzare:

- 1) idem come punto 1 dell'ipotesi A);
- 2) come punto 2 dell'ipotesi A);
- 3) come punto 3 dell'ipotesi B).

V4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

4.1

**Quadro VA
Informazioni
e dati relativi
all'attività**

ATTENZIONE Il quadro è stato suddiviso in due sezioni; la sezione 1 contiene alcuni dati analitici riguardanti la singola attività esercitata o il singolo soggetto; la sezione 2 ha carattere riepilogativo di tutte le attività svolte.

Si pone in evidenza, che sia in caso di esercizio di più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 da parte dello stesso contribuente, sia nell'ipotesi in cui nell'anno d'imposta siano avvenute trasformazioni sostanziali soggettive, devono essere compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla trasformazione mentre la sezione 2 è da compilare una sola volta, indicando il riepilogo dei dati, per ciascun soggetto.

**Sezione 1
Dati analitici**

Rigo VA1 - Attività esercitata. Si ricorda che, con il D.M. 12 dicembre 1992 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15.12.1992) - che ha approvato i modelli di dichiarazione IVA per il 1992 - sono state apportate, con effetto dal 1° gennaio 1993, alcune modifiche alla tabella dei codici di attività, già approvata con il D.M. 9 dicembre 1991. Peraltro, si precisa che la tabella dei codici attività per il 1997 non è stata modificata rispetto a quella del 1993.

La vigente tabella dei codici di attività trovasi in distribuzione presso gli uffici IVA, ai quali bisogna rivolgersi nei casi in cui sussistano dubbi in merito al corretto codice da indicare nelle dichiarazioni IVA.

Si fa rilevare, inoltre, che nel riquadro relativo all'attività deve essere sempre descritta, sinteticamente, l'attività effettivamente esercitata dal contribuente, senza trascrivere, quindi, letteralmente il contenuto del corrispondente codice di attività.

In caso di esercizio di più attività con contabilità unificata deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente in relazione al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Nell'ipotesi di esercizio di più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, anche nei singoli moduli occorre indicare il codice relativo all'attività prevalente se, nell'ambito dello stesso modulo, sono comprese più attività.

Rigo VA2 - Ripartizione del totale acquisiti. Nei campi relativi a tale rigo deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni risultanti nel rigo VF18. Detto rigo, come già precisato con circolare n. 12 del 16 febbraio 1978, non deve essere compilato dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili (anche se hanno optato, ai sensi del penultimo comma dell'art. 34, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale).

In particolare i dati da riportare, negli appositi campi, al netto dell'IVA, sono i seguenti:

- 1, costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 1 milione di lire e compreso il prezzo di riscatto per i beni acquisiti in *leasing* (ad esempio: macchinari, attrezzature, impianti ecc.);
- 2, costo dei beni strumentali non ammortizzabili, computando:
- l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di *leasing*, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso;
- il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es.: terreni);
- 3, costo dei beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla produzione di beni o servizi (esempio: materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);
- 4, costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei campi precedenti (esempio: spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, etc.).

■ Prodotti tessili

Si fa presente che i successivi rigi VA3, VA4 e VA5 devono essere compilati esclusivamente dai commercianti al minuto di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, ai quali si applicano i parametri di cui all'art. 3, comma 125, della L. n. 662/1996, fruenti delle agevolazioni IVA introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, collegata alla finanziaria per il 1998 (art. 14). Inoltre i predetti soggetti, se hanno fruito di tale agevolazione, devono compilare anche il rigo VL7.

Il **rigo VA3** deve contenere l'indicazione dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, annotate con riferimento al mese di dicembre 1996.

Nel **rigo VA4** deve essere indicato l'ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, annotate con riferimento al mese di dicembre 1997.

Nel **rigo VA5** deve essere indicato l'ammontare dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti tessili, di abbigliamento e di calzature, annotate con riferimento a tutto l'anno 1997.

Nel **rigo VA6** devono essere indicati:

- l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 17, comma 3, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di contribuenti nazionali.
L'imposta relativa a dette operazioni va indicata al rigo VL2. Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei rigi del Quadro VE, ferma restando la loro inclusione nel Quadro VF.
- Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia applicato la procedura di fatturazione di cui all'art. 17, comma 3, prevista dall'art. 71, comma 2, per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e, in via facoltativa, per quella di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta non devono essere compresi nel Quadro VE, ma vanno indicati nel Quadro VF e nel rigo VG10;
- l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e), concernente i compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (es. giornali) (D.M. 5 maggio 1980). *Si avverte che, per tali operazioni, la relativa imposta va indicata al rigo VL2, mentre l'ammontare imponibile e l'imposta non devono essere inclusi né nel Quadro VE né nel Quadro VF.*

Rigo VA7, ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili, comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.), al netto dell'IVA, risultante dal registro di cui agli artt. 23 (registro delle fatture emesse) ovvero 24 (registro dei corrispettivi).

Nello stesso rigo deve essere, altresì, compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari non assoggettati all'IVA a norma dell'art. 42, comma 1, del citato D.L. n. 331/1993.

L'imposta relativa a dette operazioni va indicata nel rigo VL3.

Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei rigi del Quadro VE, ferma restando la loro inclusione nel Quadro VF relativamente alle predette operazioni annotate sul registro degli acquisti di cui all'art. 25.

Si avverte che non vanno incluse nel rigo le citate prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6, e 8 del D.L. 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, le stesse rientrano tra le operazioni interne.

Rigo VA8, il relativo dato deve essere fornito solamente nei casi di trasformazioni intersoggettive nel corso dell'anno al fine di indicare, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA dell'altro soggetto partecipante alla trasformazione, alla cui attività devono riferirsi i dati evidenziati nel singolo modulo.

Nel **rigo VA10** deve essere indicato l'ammontare dei corrispettivi (al netto dell'IVA), riguardanti l'anno d'imposta, non contabilizzati in precedenza (ad esempio, per omessa registrazione di alcune fatture attive), ma indicati nella relativa dichiarazione in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 48, comma 1, quarto periodo (c.d. *ravvedimento preventivo*) o, a decorrere dal 1° aprile 1998, in applicazione della nuova disposizione contenuta nell'art. 13, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Si ricorda che tale regolarizzazione è valida a condizione che i suddetti corrispettivi siano stati compresi nel quadro VE.

■ Esimente agli effetti penali

Si fa presente che al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, non occorre compilare il rigo VA10 in quanto, ai suddetti fini, i corrispettivi non annotati o non fatturati nel periodo d'imposta non devono necessariamente essere indicati in maniera specifica nella dichiarazione annuale (come nel caso del "ravvedimento preventivo"), ma devono, comunque, essere compresi indistintamente nel quadro VE, unitamente alla relativa imposta.

■ Adeguamento ai parametri

Il **rigo VA11** deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che hanno provveduto, agli effetti dell'IVA, ad adeguare il proprio volume d'affari relativo al 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla base dei parametri approvati con D.P.C.M. 22 gennaio 1996 e tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi dello stesso anno (30 giugno 1997 per le persone fisiche e le società di persone aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Nel rigo deve essere indicata la differenza tra il volume d'affari determinato in base ai suddetti parametri, ridotto in base al "fattore di adeguamento", e quello, inferiore, risultante sulla base delle operazioni registrate nel 1996.

Tale maggiore imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono all'anno 1997 ma, come già detto, all'anno precedente.

Nel **rigo VA12** devono essere indicati gli estremi del versamento dell'imposta eseguito per l'adeguamento ai parametri per il 1996, utilizzando il codice tributo "6493 integrazioni IVA". Ai fini della modalità di indicazione degli estremi di versamento si richiamano i chiarimenti forniti per la compilazione del quadro VH.

■ Regime speciale dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (D.L. 23 febbraio 1995, n. 41)

Nel **rigo VA14** il contribuente deve comunicare, a consuntivo, se nel 1997 ha applicato la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, per una o più operazioni rientranti nel regime speciale del margine, in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 36, comma 3, del citato D.L. n. 41.

Nel **rigo VA15** devono essere indicati gli acquisti effettuati presso agricoltori esonerati, autofatturati dall'acquirente a norma dell'art. 34, quarto comma, in vigore fino al 31-12-1997.

Si precisa che la relativa imposta deve essere compresa nel quadro VF, nei righe corrispondenti alle percentuali di compensazione applicate.

■ Operazioni con la Repubblica di San Marino

Nei righe VA16 e VA17, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle cessioni ed agli acquisti di beni effettuati nel periodo d'imposta nei confronti di operatori sammarinesi.

In particolare, i dati da indicare sono i seguenti:

- **rigo VA16**, ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi;
- nel primo campo del **rigo VA17** deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato le relative fatture a norma del 3° comma dell'art. 17. Si avverte che l'ammontare imponibile di

tali acquisti deve essere compreso nel rigo VA6 e la relativa imposta (a debito) va computata direttamente nel rigo VL2;

- nel secondo campo dello stesso rigo deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sommarinese. La relativa imposta, invece, deve essere compresa nel quadro VF.

4.2

Quadro VE Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili

Il quadro deve essere compilato al fine di determinare il volume d'affari e l'IVA relativa alle operazioni imponibili.

Il quadro è suddiviso in quattro sezioni: 1) Operazioni imponibili agricole; 2) Operazioni imponibili commerciali o professionali; 3) Altre operazioni; 4) Volume d'affari e totale imposta.

ATTENZIONE nei quadri VE e VF alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, indicare il segno (-) a fianco dei relativi importi.

Si precisa che nel quadro VE devono essere comprese, suddivise per aliquota, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato (comprese quelle assoggettate al regime speciale del margine, introdotto dal D.L. n. 41/1995), quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi fuori della Comunità Europea, al netto delle variazioni in diminuzione.

Non devono compilare il rigo VE23 i contribuenti che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36 bis. Tuttavia, in merito all'esonerazione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA per tali soggetti, vedasi il par. V2.1.

Alla formazione del volume d'affari concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta.

Fra le operazioni soggette a registrazione per l'anno 1997 rientrano anche le operazioni non annotate in detto anno ma regolarizzate nell'anno successivo (prima della presentazione della dichiarazione annuale) ai sensi dell'art. 48, comma 1, quarto periodo (e, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), nonché quelle annotate, agli effetti penali, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429.

Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari i passaggi interni, le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del c.c. (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonché marchi di fabbrica), le operazioni di cui all'art. 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti) e le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) (compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio).

Si richiama quanto già specificato nel rigo VA6, nel senso che le dette operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e) non devono essere incluse nel quadro VE, ma l'ammontare imponibile va indicato nel rigo VA 6 e la relativa imposta nel rigo VL2.

Parimenti, l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al rigo VA7 non deve essere compreso nel quadro VE. L'ammontare imponibile deve essere indicato esclusivamente in tale rigo e la relativa imposta nel rigo VL3.

Per quanto concerne, invece, le cessioni di beni ammortizzabili, il relativo ammontare deve figurare nel quadro VE (righe da VE1 a VE14) tra le operazioni imponibili, per il calcolo dell'IVA: a debito, e successivamente detratto, come più avanti precisato a proposito del rigo VE26, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo.

La sezione (righe da VE1 a VE9) deve essere compilata sia dai contribuenti che effettuano unicamente cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633, sia da coloro che nell'ambito della stessa impresa agricola, effettuano anche operazioni diverse (imprese miste), limitatamente all'attività agricola soggetta al regime speciale.

Queste ultime imprese, per le operazioni diverse, devono compilare altresì la sezione 2 del presente quadro, nonché la sezione 7 del quadro VG per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione. Per le cessioni di animali vivi della specie bovina o suina, effettuate da allevatori che hanno optato per il regime normale IVA, si rinvia a quanto detto al quadro VG, sezione 5.

Determinazione degli imponibili

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquote d'imposta (corrispondenti alle percentuali di compensazione stabilite dal D.M. 12 maggio 1992 e dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669) risultanti dal registro delle fatture

Sezione 1
Operazioni imponibili
agricole (art. 34, comma 1)

emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per il periodo d'imposta.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con IVA, incorporata si ricorda che i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l'annotazione dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi.

Per tali operazioni deve essere determinato l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, incorporata, con i metodi illustrati nel par. V2.3.

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L. 1.000.

Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici direttamente effettuate dai produttori agricoli, la detrazione dell'imposta è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni dei prodotti stessi, delle percentuali di compensazione e l'imposta su tali operazioni viene applicata con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse.

• **Righi da VE1 a VE6.** In tali righi, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni annote per l'anno 1997 nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.

Negli stessi righi da VE1 a VE6 devono essere comprese anche le cessioni intracomunitarie di prodotti (non soggetti ad accisa) agricoli ed ittici, effettuate fino al 13 marzo 1997 da parte di produttori agricoli che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. A partire dal giorno successivo, tali operazioni costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 e, pertanto, devono essere comprese nel rigo VE20.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfettaria di compensazione;

• **rigo VE7,** va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai righi da VE1 a VE6, rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte;

• **rigo VE8,** vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righi da VE1 a VE6.

L'imposta indicata al rigo VE7 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
 - imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
 - variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate per l'anno 1997 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti;
 - arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione;
- Tale differenza va riportata al rigo VE8, indicando nell'apposito spazio il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso contrario;
- **rigo VE9,** indicare il totale, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta di cui al rigo VE7 dell'importo indicato al rigo VE8.

Sezione 2 Operazioni imponibili commerciali o professionali

La sezione 2 deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali nonché, come già detto, dalle imprese agricole miste, limitatamente alle operazioni imponibili diverse da quelle soggette al regime speciale previsto dall'art. 34, comma primo.

Si rammenta che rientrano nel concetto di "operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 34" quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali, ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione, nonché le cessioni di animali bovini o suini provenienti da acquisti effettuati in precedenza in regime normale IVA o derivanti da atti non soggetti ad IVA (art. 34, comma secondo).

Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al terzo comma dell'art. 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art. 36 (vedasi la circolare n. 19 del 10 luglio 1979, *Dir. Gen. Tasse*);

■ Determinazione degli imponibili

- **righe da VE10 a VE14.** In corrispondenza di tali righe vanno riportati:
 - nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per lo stesso anno;
 - nella seconda colonna, quelli della relativa imposta al netto delle variazioni in diminuzione.

ATTENZIONE nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate all'IVA con aliquote d'imposta non più presenti nel quadro VE, esso deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e, poi, deve includere la differenza d'imposta nel rigo VE16, fra le variazioni.

Si evidenzia che i contribuenti rientranti nel regime normale ma che fruiscono di detrazioni forfetarie dell'IVA (ad es. editori) devono comprendere nel quadro VE l'imponibile delle operazioni già al netto della detrazione spettante. Parimenti, le agenzie di vendite all'asta devono comprendere nel quadro VE, relativamente alle vendite per conto terzi, soltanto il 15% dell'imponibile di tali vendite.

Devono inoltre essere indicati gli importi delle operazioni regolarizzate a norma dell'art. 48, comma 1, e quelli delle operazioni annotate ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, i cui imponibili concorrono, come sopra precisato, alla formazione del volume d'affari del periodo d'imposta.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, dal rigo VE10 al rigo VE14, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata.

I contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'IVA, incorporata, con i metodi illustrati nel par. V2.3;

- **rigo VE15**, somma degli imponibili indicati ai righe da VE 10 a VE 14 e delle imposte;
- **rigo VE16**, vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai righe da VE10 a VE14;

L'imposta indicata al rigo VE15 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);
- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;
- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1997 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti;
- arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata al rigo VE16, indicando nell'apposito spazio il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata ovvero il segno (-) in caso contrario;

- **rigo VE17**, totale dell'IVA, sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al rigo VE15 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al rigo VE16.

Nella sezione 3 vanno comprese tutte le altre operazioni, diverse da quelle imponibili indicate nelle precedenti sezioni 1 e 2.

- **Rigo VE20**, ammontare delle operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del *plafond*. In particolare devono essere indicati:

- a) i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 bis, primo comma);

- i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma);
 - i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8 bis e 9.
- b) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie non imponibili effettuate, *fino al 13 marzo 1997*, da produttori agricoli di cui all'art. 34, e cioè: cessioni di beni non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 e cessioni di beni soggetti ad accisa (vini) compresi nella predetta Tabella A, parte prima;
 - i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli ed ittici effettuate, *a partire dal 14 marzo 1997*, da produttori agricoli di cui all'art. 34;
 - i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto L. n. 331 del 1993 (*prestazioni relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite in Italia, a condizione che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato*, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

ATTENZIONE Avvertenza: le operazioni di cui all'art. 41, comma 2, lett a), del D.L. n. 331/1993 hanno costituito fino al 13 marzo 1997 operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie; a partire dal 14 marzo 1997, le stesse operazioni costituiscono prestazioni di servizi, a sensi dell'art. 40, comma 4-bis, dello stesso decreto.

- c) i corrispettivi delle cessioni di beni di cui all'art. 52, comma 1, del D.L. n. 331/93, ai viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti, ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili;
- i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del menzionato decreto L. n. 331, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale;
 - i corrispettivi delle prestazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, prese in considerazione dall'art. 58, comma 2, del citato decreto L. n. 331, limitatamente alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 13 marzo 1997;
 - i margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc...) che costituiscono *plafond* e che concorrono a formare l'importo del rigo VG5;
- **rigo VE21**, ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento;
 - **rigo VE22**, ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili, come, ad esempio, le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, le cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all'art. 38-quatere e le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei *depositi franchi* e punti franchi o nei depositi previsti dall'art. 50, comma 8, del D.L. 331/1993 (*vigente fino al 13 marzo 1997*) e dall'art. 50-bis dello stesso decreto (*a partire dal 14 marzo 1997*).
- Sono da comprendere altresì in tale rigo:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della L. n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 L. 26-2-1987, n. 49);

- i corrispettivi delle prestazioni di servizi rese fuori della Comunità Europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74 ter (art. 3, comma 2, D.M. 16 gennaio 1980);
- la differenza dei corrispettivi, relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati ecc...), (Vedi par. V4.5., Prospetto B).

Le operazioni indicate nel rigo VE22 non concorrono alla formazione del *plafond*;

- **rigo VE23**, ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1997, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono indicare alcun importo;
- **rigo VE24** vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 74, comma 7 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);
- **rigo VE25**, ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative, nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;
- **rigo VE26**, ammontare imponibile delle *cessioni di beni ammortizzabili*. Tale importo deve essere indicato con il segno (-) (già prestampato), non rientrando nel volume d'affari;

Si precisa che non concorrono alla formazione del volume d'affari anche le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'ambito del regime speciale del margine previsto per i beni usati, d'antiquariato ecc. Verificandosi tale ipotesi, nel rigo deve essere computato il corrispettivo di vendita diminuito dell'imposta relativa al margine "analitico" calcolato per ciascuna cessione. Si avverte, per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata (art. 36), che il rigo VE26 deve comprendere anche l'ammontare dei passaggi interni tra le attività contabilizzate distintamente.

- **rigo VE28**, volume d'affari, determinato sommando gli importi indicati ai rigi VE7, VE15 e da VE20 a VE25 nonché sottraendo l'importo di cui al rigo VE26;
- **rigo VE30**, totale dell'IVA sulle operazioni imponibili, che si ottiene sommando gli importi indicati ai rigi VE9 e VE17.

Sezione 4 Volume d'affari e totale imposta

4.3 Quadro VF Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

ATTENZIONE Il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da paesi fuori della Comunità Europea. Pertanto, l'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione risulta direttamente dal solo rigo VF20.

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 1997 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.

Le operazioni vanno indicate in corrispondenza dei seguenti rigi:

- **rigi da VF1 a VF10**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni assoggettati ad imposta, esclusi quelli di cui al rigo VF17, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate.

L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei rigi da VF1 a VF10 per le corrispondenti aliquote.

L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai rigi da VF1 a VF10 e la relativa somma al rigo VF11.

Gli imponibili e le relative imposte devono essere arrotondati alle 1.000 lire, secondo quanto chiarito negli esempi del quadro VE:

- **rigo VF11**, somma degli imponibili (colonna 1) e somma delle imposte (colonna 2), indicati ai rigi da VF1 a VF10;
- **rigo VF12**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi del comma 2 degli articoli 8, 8-bis, 9, 72 e dell'art. 68 lett. a) nonché dell'art. 42, comma 2, del D.L. 331/1993.

A partire dal 14 marzo 1997 dette operazioni sono state disciplinate dall'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del *plafond* sono obbligati a compilare anche il quadro VU:

- **rigo VF13**. Nel rigo vanno indicati gli acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*. In particolare:
 - gli acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
 - gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, dello stesso D.L. (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario/cedente);

- gli acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere introdotti nei depositi franchi o punti franchi e nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, del D.L. 331/93 (vigente fino al 13 marzo 1997) e dall'art. 50-bis dello stesso decreto (a partire dal 14 marzo 1997);
- **rigo VF14**, acquisti all'interno esenti (art. 10), acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa la lett. a);
- **rigo VF15**, acquisti all'interno e acquisti intracomunitari non soggetti all'imposta dei beni di cui all'art. 74, comma 7 (rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);
- **rigo VF16**, acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;
- **rigo VF17**, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2 (nel testo vigente fino al 31.12.1997), o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei rigi precedenti. Nel rigo devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta.
Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei rigi da VF1 a rigo VF10.
Per quanto riguarda i soggetti che applicano il regime speciale previsto per i beni usati, gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, si chiarisce che nel quadro VF non devono mai essere ricompresi gli acquisti e le importazioni dei relativi beni e servizi (incluse le spese di riparazione e accessorie), in quanto i predetti acquisti, rientranti nel regime del margine, devono essere annotati negli appositi registri previsti dall'art. 38 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e non consentono la detrazione analitica dell'IVA prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972. Parimenti non devono essere ricompresi nel quadro VF gli acquisti occasionali di beni, rientranti nel regime del margine, effettuati da soggetti che non ne fanno abituale commercio;
- **rigo VF18**, totale dei sopraelencati acquisti e importazioni, determinato sommando gli importi indicati nei rigi da VF11 a VF17 di colonna 1;
- **rigo VF19**, variazioni e arrotondamenti d'imposta.
L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF11 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF19, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (-) nel caso contrario;
- **rigo VF20**, totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei rigi VF11 e rigo VF19 di colonna 2.

4.4

Quadro VL Liquidazione dell'imposta annuale

Sezione I
Determinazione dell'IVA
dovuta o a credito per il
periodo d'imposta

Il quadro quest'anno è composto di due sezioni. Si precisa che, nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), nella sezione 2 del quadro VL devono essere indicati i dati riepilogativi di tutte le attività del soggetto a cui il modulo si riferisce.

- **rigo VL1**, ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo VE30 ovvero, per i contribuenti minimi dal rigo VM5;
- **rigo VL2**, ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al rigo VA6, e cioè:
 - operazioni di cui all'art. 17, comma 3, rese in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di S. Marino;
 - compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (art. 74, comma 1, lett. e);
- **rigo VL3**, IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al rigo VA7.
Nel rigo deve essere indicata l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi (trasporti intracomunitari e servizi accessori) di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazione di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, ecc.), risultante dal registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 ovvero dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24. L'imponibile relativo a tali acquisti deve essere indicato nel rigo VA7;
- **rigo VL4**, IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti rigi VL1, VL2 e VL3;
- **rigo VL5**, IVA ammessa in detrazione.
Deve essere indicato, in linea generale, l'importo di cui al rigo VF20 ovvero, nei particolari casi di compilazione delle sezioni 4, 5, 6, 7 del quadro VG, l'importo risultante al rigo VG29, ovvero l'importo del rigo VE9 per le imprese agricole semplici;

• **rigo VL6.** Indicare l'importo detraibile (*c.d. IVA teorica*) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-*quater* e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (es.: vino). Si fa presente che ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993, come modificato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, costituiscono operazioni non imponibili le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici effettuate a partire dal 14 marzo 1997, dai produttori agricoli di cui all'art. 34.

L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato;

• **rigo VL7.** Nel presente rigo gli esercenti di attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature devono indicare, qualora intendano trattenere la relativa imposta, il 75% della differenza tra l'imposta indicata nel rigo VA4 e l'imposta del rigo VA3 aumentata di un quarto, come previsto nel collegato alla finanziaria per il 1998 (art. 14 della L. 27 dicembre 1997, n. 449);

• **rigo VL8,** IVA detraibile. Il relativo importo è dato dalla somma tra i precedenti rigi VL5, VL6 e VL7;

• **rigo VL9,** imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), risultante per l'anno. Nel rigo risulterà, per il periodo d'imposta, un'IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL4 e il rigo VL8, ovvero un'IVA a credito, ricavata dalla differenza tra il rigo VL8 e il rigo VL4.

• **rigo VL10,** rimborsi infrannuali richiesti.

L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati;

• **rigo VL11.** Nel rigo deve essere indicato l'importo complessivo degli interessi dovuti, relativi alle liquidazioni periodiche dei contribuenti trimestrali, anche nell'ipotesi in cui non coincidano esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Si precisa, altresì, che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato a parte nel rigo VL21;

• **rigo VL12,** va indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1996, di cui non sia stato chiesto il rimborso;

• **rigo VL13.** In tale rigo deve essere indicato l'eventuale credito chiesto a rimborso in anni precedenti nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 1997 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il Regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443);

• **rigo VL14.** Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche, compreso l'acconto. In tale rigo deve essere indicato l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati per il 1997 a scomputo dei versamenti periodici e d'acconto.

Per l'elenco degli operatori che usufruiscono dei particolari crediti d'imposta si rimanda alle istruzioni del quadro RU.

Si ricorda che i suddetti crediti d'imposta possono essere utilizzati in presenza dei presupposti previsti dalle leggi speciali in materia e dai decreti ministeriali di attuazione. Si precisa, inoltre, che il sopra riportato elenco potrebbe non risultare completo a seguito di disposizioni contenute in provvedimenti particolari o intervenute successivamente.

Si ricorda, inoltre, che tali speciali crediti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d'imposta (da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso).

Pertanto, tenuto conto che nel rigo VL14 deve essere indicato il credito d'imposta effettivamente utilizzato a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto, l'ammontare di tale credito deve poi essere definitivamente rideterminato (a consuntivo), in sede di dichiarazione annuale, qualora risulti un'eccedenza d'imposta derivante da un credito d'imposta calcolato in eccesso (provvisoriamente) in fase di determinazione dell'acconto (vedasi la *circ. n. 73 del 10 dicembre 1992* e la *circ. n. 36/E del 13 febbraio 1997*);

• **rigo VL15,** va indicato il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto e gli interessi trimestrali, relativi al 1997, effettuati al concessionario su conto fiscale ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito;

• **rigo VL16.** Nel rigo devono essere compresi:

- il totale dei versamenti d'imposta, relativi all'anno 1997, effettuati a seguito di verbali o per altri motivi direttamente presso l'Ufficio (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattutto, pene pecuniarie), relativi ad operazioni già annotate nei registri. *Non devono es-*

sere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 1997, ma relativi ad anni precedenti;

- la maggiore detrazione dell'IVA (eventualmente spettante in via residuale) per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante - in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del D.L. 31 luglio 1987, n. 318 - sui canoni residui di *leasing* relativi a fatture registrate nel corso del 1997 per l'acquisizione di beni ammortizzabili.

Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con contratti di locazione finanziaria, sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini.

Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel campo 2 del rigo VA2.

Si ricorda che da quest'anno le relative fatture e/o bollette doganali con le note di consegna non devono essere più allegare alla dichiarazione annuale IVA, ma conservate a cura del contribuente e presentate all'Ufficio se da questo richieste;

- **rigo VL18**, totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL9 a VL16) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL9 a VL11). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi;
- **rigo VL19**, totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi della colonna 1 dei debiti (da VL9 a VL11) risulti superiore alla somma degli importi della colonna 2 dei crediti (da VL9 a VL16). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi;
- **rigo VL20**, credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale. Nel rigo deve essere indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti (vedi sub rigo VL14), a scomputo dell'IVA a debito (rigo VL19), in sede di dichiarazione annuale;
- **rigo VL21**, nel rigo deve essere indicato l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all'IVA da versare, che si ottiene sottraendo dall'importo eventualmente indicato nel rigo VL19 l'importo (eventuale) indicato nel rigo VL20;
- **rigo VL22**, nel rigo deve essere indicato l'ammontare dell'IVA da versare in sede di dichiarazione annuale, ricavato dalla differenza tra i rigi VL 19 e VL20 e sommando, successivamente, l'importo del rigo VL21.

4.5

Quadro VG Operazioni e settori particolari

■ Premessa

Il quadro, composto da otto sezioni, deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno posto in essere nell'anno di riferimento particolari tipologie di operazioni, ovvero da soggetti appartenenti a particolari settori di attività (Sez. 1: Agenzie di viaggio; Sez. 2: Regime speciale beni usati; Sez. 3: Operazioni intracomunitarie ed importazioni; Sez. 4: Operazioni esenti; Sez. 5: Cessioni di bovini e suini; Sez. 6: Determinazione forfetaria dell'imposta; Sez. 7: Imprese agricole miste; Sez. 8: IVA ammessa in detrazione).

Al fine di agevolare la compilazione del quadro nonché di consentire, in talune ipotesi, la determinazione di alcuni dati finali da ricomprendere in altri quadri del modello, sono stati predisposti, per alcune sezioni, degli appositi prospetti. Si consiglia, quindi, i contribuenti interessati di utilizzare i suddetti prospetti prima della compilazione del modello.

ATTENZIONE Si segnala che i dati indicati nei rigi VG15 ovvero VG22, VG23 o VG28 (che sono alternativi tra di loro) devono essere riportati al rigo VG29, appositamente previsto per una chiara evidenziazione dell'imposta ammessa in detrazione relativa alle varie sezioni, da riportare poi al rigo VL5 del quadro VL.

Sezione 1
Agenzie di viaggio
e turismo (art. 74 ter)

La sezione deve essere compilata prima degli altri quadri contenenti i dati rilevanti agli effetti della determinazione dell'imposta, secondo le modalità sotto illustrate, esclusivamente per l'attività di organizzazione, in nome proprio ma per conto dei clienti, di viaggi e soggiorni.

Le agenzie di viaggio e turismo svolgono normalmente una duplice attività, consistente nella:

a) intermediazione in nome e per conto dei clienti;

b) organizzazione, in nome proprio ma per conto dei clienti, di viaggi e soggiorni.

Per quanto riguarda l'attività di cui alla lett. a) valgono i criteri di applicazione dell'imposta nei modi ordinari previsti dal D.P.R. 633/72 (secondo il metodo di detrazione stabilito dall'art. 19), mentre per l'attività di cui al punto b) si applica il particolare regime disciplinato dal D.M. 16 gennaio 1980, emanato in attuazione dell'art. 74 ter (vedi Circolare n. 30 del 24 giugno 1980).

I dati da indicare nei rispettivi righi, sono i seguenti:

- nel **rigo VG1** credito di costo relativo all'anno 1996, desumibile dal codice G3 della dichiarazione IVA 1996;
- nel **rigo VG2** base imponibile lorda. Il dato può essere desunto dalla somma degli importi risultanti ai righi 15 e 17 del Prospetto A di seguito riportato;
- nel **rigo VG3** credito di costo (che è alternativo rispetto al rigo VG2), da riportare all'anno successivo. Il dato può essere ricavato dal rigo 18 del citato prospetto A.

■ Modalità di compilazione del prospetto A:

ATTENZIONE Si segnala che il prospetto A è stato modificato rispetto allo scorso anno al fine di tenere conto dell'elevazione dal 19% al 20% dell'aliquota IVA applicata dalle agenzie di viaggio e turismo a decorrere dal 1° ottobre 1997 (introdotta dal D.L. 328/1997).

PROSPETTO A DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 1 DEL QUADRO VG (AGENZIE DI VIAGGI)

RIGO	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
1	Interamente nella CE	.000	.000
2	Interamente fuori CE	.000	.000
3	Misti	.000	.000
4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)	.000	.000
5	Ripartire i costi misti: per la parte CE		.000
6	per la parte fuori CE		.000
Determinazione dei corrispettivi per le parti CE e fuori CE			
7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	[] [] [] [] %	
8	Corrispettivi misti per la parte CE (rigo 3 x rigo 7) : 100		.000
9	Ammontare dei corrispettivi CE (rigo 1 + rigo 8)		.000
10	Ammontare dei corrispettivi fuori CE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		.000
11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		.000
Ripartire l'ammontare dei corrispettivi di cui al rigo 9			
12	Corrispettivi al 19%		
13	Corrispettivi al 20%		.000
14	Credito di costo dell'anno precedente, da riportare al rigo VG1		.000
Operazioni al 19%			
15	Base imponibile lorda ovvero	$\left[\frac{\text{rigo 12}}{\text{rigo 12} + \text{rigo 13}} (\text{rigo 9} - \text{rigo 11}) \right] - \text{rigo 14}$.000
16	Credito di costo	$\text{rigo 14} - \left[\frac{\text{rigo 12}}{\text{rigo 12} + \text{rigo 13}} (\text{rigo 9} - \text{rigo 11}) \right]$.000
Operazioni al 20%			
17	Base imponibile lorda ovvero	$\left[\frac{\text{rigo 13}}{\text{rigo 12} + \text{rigo 13}} (\text{rigo 9} - \text{rigo 11}) \right] - \text{rigo 16}$.000
18	Credito di costo (da riportare al rigo VG3)	$\text{rigo 16} - \left[\frac{\text{rigo 13}}{\text{rigo 12} + \text{rigo 13}} (\text{rigo 9} - \text{rigo 11}) \right]$.000
19	Base imponibile netta al 19%		.000
20	Base imponibile netta al 20%		.000

- nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell'ambito del territorio della Comunità Europea (CE);
- nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della CE;
- nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della CE ed in parte fuori CE;
- nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;
- nei **rigi 5 e 6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte CE e per la parte fuori CE;
- nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti $[(\text{rigo 5} : \text{rigo 3}) \times 100]$;
- nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte CE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;

- nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte CE (rigo 8);
- nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della CE, determinato sommando l'importo dei rigi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8. Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (nel quadro VR - Sez. 2 - Casella 3);
- nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte CE (rigo 5);
- nei **rigi 12 e 13** indicare, rispettivamente, l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'aliquota IVA del 19% e quello dei corrispettivi assoggettati all'aliquota del 20%. Ciascuno di tali corrispettivi si determina sommando ai corrispettivi relativi ai viaggi eseguiti interamente nella CE, gli importi ottenuti applicando la percentuale indicata nel rigo 7 ai corrispettivi relativi ai viaggi misti, assoggettati alle predette aliquote;
- nel **rigo 14** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal cod. G3 della dichiarazione 1996.

Per la compilazione dei successivi *rigi da 15 a 18* occorre tenere presente che, al fine di determinare le basi imponibili ovvero i crediti di costo relativi alle due aliquote del 19% e del 20%, i costi deducibili devono essere ripartiti tra le 2 aliquote nello stesso rapporto percentuale risultante tra i relativi corrispettivi;

- nei **rigi 15 e 16**, che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo, relativi alle operazioni assoggettate all'aliquota del 19%, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\left[\frac{\text{rigo } 12}{\text{rigo } 12 + \text{rigo } 13} (\text{rigo } 9 - \text{rigo } 11) \right] - \text{rigo } 14$$

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 15, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 16, ma con il segno positivo;

- nei **rigi 17 e 18**, che sono ugualmente alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda, relativa alle operazioni assoggettate all'aliquota del 20%, ovvero il credito di costo complessivo da riportare all'anno successivo, risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\left[\frac{\text{rigo } 13}{\text{rigo } 12 + \text{rigo } 13} (\text{rigo } 9 - \text{rigo } 11) \right] - \text{rigo } 16$$

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 17, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 18, ma con il segno positivo;

- nel **rigo 19** indicare la base imponibile netta al 19%, ricavata riducendo la base imponibile lorda al 19% dell'imposta incorporata, mediante applicazione, in via alternativa: del metodo matematico:

$$\left(\frac{\text{rigo } 15 \times 100}{119} \right)$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\left[\text{rigo } 15 - \left(\frac{15,95 \times \text{rigo } 15}{100} \right) \right]$$

- nel **rigo 20** indicare la base imponibile netta al 20%, ricavata riducendo la base imponibile lorda al 20% dell'imposta incorporata, mediante l'applicazione, in via alternativa, del metodo matematico:

$$\left(\frac{\text{rigo } 17 \times 100}{120} \right)$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\left[\text{rigo } 17 - \left(\frac{16,65 \times \text{rigo } 17}{100} \right) \right]$$

Riporto dei dati del prospetto nel quadro VG

Il dato di cui al rigo 14 del prospetto A deve essere riportato nel quadro VG della dichiarazione al rigo VG1. La somma degli importi risultanti ai rigi 15 e 17 deve essere riportata al rigo VG2, in alternativa con il dato del rigo 18 che va riportato al rigo VG3 dello stesso quadro VG.

Riporto dei dati del prospetto negli altri quadri della dichiarazione

Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A, devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:

a) Se risulta una base imponibile lorda (ossia se sono compilati i rigi 15 e/o 17):

- l'importo di cui al rigo 19 (base imponibile netta al 19%) va riportato al rigo VE13 in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate;
- l'importo di cui al rigo 20 (base imponibile netta al 20%) va riportato al rigo VE14, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 la somma degli importi di cui ai rigi 15 e 17, deve essere riportata al rigo VE22, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.

Il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VF13.

b) Nel caso in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 18), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo VE22 mentre il totale dei costi di cui al medesimo rigo 4 va riportato al rigo VF13, in aggiunta agli importi degli altri acquisti (non imponibili) eventualmente effettuati.

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il regime speciale per i beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, disciplinato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge n.85 del 1995. I dati da indicare sono i seguenti:

- nel **rigo VG4** indicare il *marginale negativo* eventualmente risultante dal cod.G6 della dichiarazione relativa all'anno 1996. Tale rigo riguarda i contribuenti che hanno applicato per detto anno il metodo globale del margine;
- nel **rigo VG5** indicare il *marginale complessivo lordo* - relativo sia alle operazioni imponibili effettuate sia alle operazioni non imponibili che costituiscono *plafond* - da parte dei soggetti che hanno utilizzato uno o più dei metodi di determinazione del margine.

Il relativo importo è ricavabile dalla somma dei rigi 2, 14 e 22 del *Prospetto B* sotto riportato (margini lordi relativi alle operazioni imponibili) e dei rigi 3, 17 e 23 dello stesso *Prospetto* (margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono *plafond*) (vedasi la *circolare n. 36/E del 13 febbraio 1996*).

Nel **rigo VG6** indicare l'eventuale *marginale negativo* da utilizzare per l'anno successivo, risultante dal rigo 15 del *Prospetto B*, per coloro che hanno applicato il sistema globale del margine.

■ Modalità di compilazione del prospetto B:**PROSPETTO B**

DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE 2 (BENI USATI)

PARTE 1 Metodo analitico del margine										
1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.									.000
2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili									.000
3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)									.000
4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE22 (rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3))									.000
PARTE 2 Metodo globale del margine										
10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	1	2	3	4	5	6	7	8
			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili									.000
12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine									.000
13	Marginale negativo dell'anno precedente (da cod. G6 della dichiarazione 1996)									.000
14	Marginale complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)]									.000
15	o Marginale negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]									.000
16	Margini lordi (*) per aliquote	4	1	2	3	4	5	6	7	8
			.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE20)									.000
18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE22 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]									.000

PARTE 3 Metodo forfetario del margine										
20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquote	4	1	2	3	4	5	6	7	8
21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili									
22	Margini lordi (*) per aliquote	4	1	2	3	4	5	6	7	8
23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono <i>plafond</i> (da comprendere nel rigo VE20)									
24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE22 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]									

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

Il prospetto si compone di 3 parti che si riferiscono, rispettivamente, al metodo analitico, a quello globale e a quello forfetario di determinazione del margine.

Si rammenta che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, comma 7, non rientrano nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41.

Parte 1 - Metodo analitico del margine (art. 36, comma 1, del D.L. n. 41/1995).

La parte 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41. Nel **rigo 1** indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime, comprendendovi anche le cessioni effettuate nei confronti di soggetti comunitari (che, in effetti, sono considerate operazioni all'interno dello Stato) e le cessioni di beni non assoggettate all'IVA perché aventi margine zero (nell'ipotesi in cui i costi, calcolati per ogni operazione, risultino uguali o superiori al corrispettivo di vendita).

Nel **rigo 2** indicare i margini lordi relativi ad operazioni imponibili.

Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, nel quale devono essere annotati, ad ogni liquidazione periodica, i margini lordi distinti per aliquote. Il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al **rigo VG5**. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.

Nel **rigo 3** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*. Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art. 38 del D.L. 41, deve essere compreso nel rigo VE20.

Nel **rigo 4** occorre comprendere:

- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 *quater*) il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 2) sia alle operazioni non imponibili (rigo 3).

Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il rigo 1 e i successivi rigi 2 e 3.

Parte 2 - Metodo globale del margine (art. 36, comma 6, del D.L. n. 41/95).

I dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art. 38, comma 4, del citato D.L. 41.

Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica. Ciò in quanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 36 del D.L. 41, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi.

Nel **rigo 10** indicare i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate.

Nel **rigo 11** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, che concorrano o meno alla formazione del *plafond*.

Nel **rigo 12** indicare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Si precisa, altresì, che nel rigo 12 non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto tali costi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41.

Nel **rigo 13** indicare l'importo dell'eventuale margine negativo, risultante al codice G6 della dichiarazione IVA 1996.

Nel **rigo 14** indicare il margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al rigo 10. Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 e la somma degli importi risultanti nei rigi 12 e 13; il dato concorre alla formazione dell'importo da indicare al **rigo VG5**. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.

Nel **rigo 15**, alternativo rispetto al precedente rigo 14, indicare l'importo (eventuale) del margine negativo, che si determina nell'ipotesi in cui la somma degli importi risultanti ai rigi 12 e 13 risulti superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10. Il dato deve essere riportato nel **rigo VG6**.

Nel **rigo 16** indicare i margini lordi, relativi alle operazioni imponibili, in base alle aliquote applicate.

A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr. al riguardo, le esemplificazioni contenute nella circolare n. 177/E, par. 4.3.2, del 22 giugno 1995). Si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100). I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.

Nel **rigo 17** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*. Si chiarisce che tali margini sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale.

Nel **rigo 18** indicare:

- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 *quater*), il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*;
- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili (rigo 10) che alle operazioni non imponibili (rigo 17).

Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei rigi 10 e 11) e la somma dei rigi 14 e 17.

Parte 3 – Metodo forfetario del margine (art. 36, comma 5, del D.L. n. 41/1995).

Nel **rigo 20** indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate.

Nel **rigo 21** indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, indipendentemente se concorrano o meno alla formazione del *plafond*.

Nel **rigo 22** indicare i margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate. I dati concorrono alla formazione dell'importo da indicare nel **rigo VG5**. I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere invece compresi nel quadro VE, suddivisi tra le rispettive aliquote.

Nel **rigo 23** indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili, di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*.

Per la determinazione dei margini da indicare nei rigi 22 e 23 può essere l'apposita tabella di seguito riportata.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MARGINI DA INDICARE
NEI RIGI 22 E 23 DEL PROSPETTO B

METODO FORFETARIO DEL MARGINE		COL. 1 - PERCENTUALE 25%	COL. 2 - PERCENTUALE 50%	COL. 3 - PERCENTUALE 80%
X1	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono <i>plafond</i>	.000	.000	.000
X2	Corrispettivi al 4%	.000	.000	.000
X3	Corrispettivi al 10%	.000	.000	.000
X4	Corrispettivi al 16%	.000	.000	.000
X5	Corrispettivi al 19%	.000	.000	.000
X5bis	Corrispettivi al 20%	.000	.000	.000
X6	Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono <i>plafond</i> [25% (X1 col. 1) +50% (X1 col. 2) +60% (X1 col. 3)], da riportare al rigo 23			.000
X7	Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col. 1) +50% (X2 col. 2) +60% (X2 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 1			.000
X8	Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col. 1) +50% (X3 col. 2) +60% (X3 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 2			.000
X9	Margine lordo dei corrispettivi al 16% [25% (X4 col. 1) +50% (X4 col. 2) +60% (X4 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 3			.000
X10	Margine lordo dei corrispettivi al 19% [25% (X5 col. 1) +50% (X5 col. 2) +60% (X5 col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 4			.000
X11	Margine lordo dei corrispettivi al 20% [25% (X5bis col. 1) +50% (X5bis col. 2) +60% (X5bis col. 3)] da riportare al rigo 22 col. 5			.000